

Bilancio abbreviato art 2435 bis: esempio di applicabilità

L'art 2435 bis prevede che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Lo stesso articolo dispone però che le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Per chiarire l'operatività di questa norma vediamo un esempio

(valori in €)

Parametri	Limiti	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Totale attivo Stato Patrimoniale	4.400.000	2.900.000	4.800.000	5.300.000
Ricavi su vendite	8.800.000	9.500.000	7.250.000	7.100.000
Dipendenti	50	48	52	54
Forma di Bilancio		Abbreviato	Abbreviato	Ordinario

ANNO 1

I valori ipotizzati nell'esempio determinano il superamento di un solo limite individuato dall'**art. 2435-bis cod.civ.** (i ricavi delle vendite) e non creano quindi particolari difficoltà permettendo la redazione del Bilancio in forma abbreviata.

ANNO 2

Nell'anno successivo invece i limiti superati sono questa volta due (Attivo Stato Patrimoniale e numero dipendenti); essendo però solo il primo anno in cui due dei limiti descritti vengono superati la normativa prevede ancora la possibilità della redazione abbreviata del Bilancio.

ANNO 3

Nuovamente sono due i limiti superati (Attivo Stato Patrimoniale e numero dipendenti), questa volta è però il secondo anno consecutivo in cui tali limiti sono superati e perciò, da questo stesso anno, scatta l'obbligo della redazione di forma ordinaria del Bilancio.